SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A13015

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2001, n. **423.**

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Sentite le parti sociali interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;

c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 2.

Omogeneizzazione della retribuzione imponibile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non può essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

Art. 3.

Adeguamento della misura della contribuzione previdenziale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, è annualmente aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto, per il medesimo anno, dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, o da quello del settore o della categoria affine:

a) del 25 per cento per l'anno 2003;

b) del 50 per cento per l'anno 2004;

c) del 75 per cento per l'anno 2005;

d) del 100 per cento per l'anno 2006.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, è annualmente aumentato, secondo le modalità temporali e nelle percentuali di cui al comma 1, calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui il minimo contrattuale giornaliero di cui al comma 1 è inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, così come modificato dal-

l'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989.

5. Gli organismi associativi di cui all'articolo 1 sono comunque responsabili del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque patto contrario è nullo. I predetti contributi sono dovuti agli Istituti interessati nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni per i diversi settori di attività lavorativa.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media mensile, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è confermato in 26 giornate lavorative.

2. Nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 31 maggio 1982, il periodo di occupazione media mensile è elevato a 26 giornate lavorative secondo il seguente schema:

a) 18 giornate nel 2002;

b) 20 giornate nel 2003;

c) 22 giornate nel 2004;

d) 24 giornate nel 2005;

e) 26 giornate nel 2006.

3. Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, restano confermate le classi di contribuzione fissate con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, purché di importo non inferiore all'imponibile determinato per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all'articolo 1 possono continuare ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori al maggior importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non è revocabile.

5. I contributi relativi alla forma di previdenza per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni, restano validi e le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il comma 3 dell'art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) è il seguente:

«3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;

b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera *a)* in un periodo non superiore a cinque anni;

c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge n. 142 del 2001, si veda in nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1970, n. 209.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 con l'elenco delle attività lavorative richiamato all'ultimo comma, è il seguente:

«Art. 1. — Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli:

assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;

assistenza dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

provvidenze della gestione case per lavoratori.

L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Elenco delle attività lavorative esercitate anche promiscuamente dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del presente decreto:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;

2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili);

b) di merci per conto terzi [autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili];

3) attività preliminari e complementari:

a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita, con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili;

b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare, guardianaggio e simili;

4) attività accessorie alle precedenti:

addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

5) attività varie:

servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; polizia ed investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili».

— Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, reca: «Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 1, primo periodo, dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) ed il testo del comma 2, primo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati):

«1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 1, secondo periodo, dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) ed il testo del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati):

«1. (Primo periodo - *omissis*;). A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

2. (Primo periodo - *omissis*;). A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50».

— Il comma 1 dell'art. 1 del già citato decreto-legge n. 338 del 1989, così recita:

«1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

Note all'art. 4:

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, reca: «Revisione triennale dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per le zone del Mezzogiorno».

— L'art. 6 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, così recita:

«Art. 6. — In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell'art. 1, possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa.

La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non può essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma del precedente art. 4 e si applica ai soci con anzianità di servizio presso il medesimo organismo associativo od altro organismo associativo esercente una delle attività indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni.

Per i soci con anzianità di servizio rispettivamente compresa fra gli anni 8 e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero eccedente gli anni 32, le classi di contribuzione sono quelle progressivamente successive alla classe stabilita nel decreto ministeriale di cui al primo comma del presente articolo e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime classi in misura pari al 25% della differenza fra le retribuzioni iniziali e finali di ciascuna delle classi stesse.

Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi associativi già costituiti, l'anzianità contributiva maturata in altri settori lavorativi è assimilata all'anzianità di servizio ai fini di cui al comma precedente.

Salvo diverse disposizioni dello statuto o patto sociale, il maggior onere derivante dall'applicazione del disposto del precedente terzo comma è a carico, per intero, dei lavoratori soci interessati.

L'organismo associativo è comunque responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota interamente a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.

Gli organismi associativi ancorché appartenenti a categorie alle quali è applicato il disposto del primo comma del presente articolo, possono versare i contributi base ed integrativi per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori alla retribuzione imponibile eventualmente stabilita ai sensi del medesimo primo comma. In tal caso non si applica il disposto dei precedenti terzo e quarto comma.».

01G0481

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2001.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli «Enti parco nazionale», nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dall'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli «Enti parco nazionale»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli «Enti parco nazionale» nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 40

01A12947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2001.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'«Ente parco nazionale arcipelago toscano», nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'«Ente parco nazionale arcipelago toscano»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'«Ente parco nazionale arcipelago toscano» nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 41

01A12948

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1995, 1° maggio 1996, 1° novembre 1996, 1° maggio 1997, 1° maggio 1998, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° novembre 2001 e scadenza 1° maggio 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.489.355.872,00;

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 6.379.548.942,04;

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.213.111.970,48;

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.854.036.448,76;

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.851.966.301,60,

i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° novembre 2001 e scadenza 1° maggio 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° novembre 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° maggio 2002, è determinato nella misura del:

2,00% per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002 (codice titolo 36739), cedola n. 13; 2,00% per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003 (codice titolo 36762), cedola n. 12; 1,85% per i CCT settennali 1° novembre 1996/2003 (codice titolo 36782), cedola n. 11; 1,85% per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004 (codice titolo 111536), cedola n. 10; 1,85% per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005 (codice titolo 122427), cedola n. 8.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi euro 815.381.718,61 così ripartiti:

euro 189.787.117,44 per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002 (codice titolo 36739), euro 127.590.978,84 per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003 (codice titolo 36762), euro 151.942.571,45 per i CCT settennali 1° novembre 1996/2003 (codice titolo 36782), euro 163.799.674,30 per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004 (codice titolo 111536), euro 182.261.376,58 per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005 (codice titolo 122427), e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il direttore: CANNATA

01A12932

DECRETO 15 novembre 2001.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla semestralità con decorrenza 22 dicembre 2001 e scadenza 22 giugno 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visto il decreto ministeriale n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 2.582.280.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 22 dicembre 2001 e scadenza 22 giugno 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 22 dicembre 2001 relativa ai medesimi certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 22 dicembre 1993/2003 (codice titolo 36668), relativamente alla diciassettesima semestralità, di scadenza 22 giugno 2002, è determinato nella misura del 2,10%.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi euro 54.227.880,00 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il direttore: CANNATA

01A12933

DECRETO 20 novembre 2001.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2001. Valore definitivo anno 2000. Art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 25 gennaio 2001, prot. 539, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1999-dicembre 1999 ed il periodo gennaio 2000-dicembre 2000 è risultata pari a + 2,6;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 26 ottobre 2001, prot. 8111, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2000-dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001-dicembre 2001 è risultata pari a + 2,7, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2001 l'applicazione della variazione che si è verificata nello stesso mese del 2000 e per i mesi di novembre e dicembre 2001, la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2001;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2002, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2000 è determinata in misura pari a + 2,6 dal 1° gennaio 2001.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2001 è determinata in misura pari a + 2,7 dal 1° gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

01A12934

DECRETO 27 novembre 2001.

Operazione di cartolarizzazione dei crediti e proventi appartenenti allo Stato derivanti dai giochi del Lotto e dell'Enalotto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 409, (l'«art. 15») che auto-

rizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonché dei crediti e proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 15, che prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi dell'art. 15;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giochi di abilità e di concorsi pronostici sono affidate al Ministero il quale può effettuarne la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1957, n. 16781, che ha istituito il concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco del Lotto (Enalotto);

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957, da ultimo modificato con decreto ministeriale del 23 settembre 1999, recante il regolamento dell'Enalotto;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce che l'esercizio del gioco del Lotto è riservato allo Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, così come modificato dal decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, recante il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1993, n. 4832, e 8 novembre 1993, n. 8099, con i quali sono stati affidati a Lottomatica S.p.a., con concessione traslativa di pubblici poteri, l'organizzazione e la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato;

Vista la convezione stipulata in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero e la SISAL S.p.a. con la quale il Ministero ha affidato a SISAL S.p.a. la gestione dell'Enalotto;

Considerato che la società di cartolarizzazione prevista dall'art. 15 è stata costituita con la denominazione: «Società per la cartolarizzazione dei crediti e dei proventi pubblici a responsabilità limitata»;

Considerata la necessità di individuare i crediti e proventi di cui all'art. 15 e pertanto disporre la cessione dei medesimi alla società di cartolarizzazione;

Considerata altresì la necessità di individuare le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono ceduti, in massa e senza garanzia dell'importo che verrà effettivamente incassato, alla società per la cartolarizzazione, i crediti e proventi appartenenti allo Stato derivanti dal gioco del Lotto, per le scommesse che verranno eseguite a partire dalla data del 3 dicembre 2001 a tutto il 9 dicembre 2006, nonché per le vincite relative a scommesse eseguite prima del 3 dicembre 2001 non reclamate dai relativi vincitori e non ancora versate a tale data allo Stato dal concessionario del gioco del Lotto, ivi compresi ogni e qualsiasi diritto di credito, tutti gli interessi, le penali ed ogni altro accessorio a qualsiasi titolo vantati nei confronti dei raccoglitori e del concessionario del servizio del gioco del Lotto in forza dei relativi atti di concessione, unitamente a qualsiasi provento possa derivare dalla escussione delle garanzie rilasciate dai predetti raccoglitori e dal predetto concessionario in esecuzione dei relativi atti di concessione.

2. I crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al netto:

dell'aggio dovuto ai raccoglitori;

delle somme relative al pagamento delle vincite eseguito dai raccoglitori e dal concessionario con le somme delle scommesse;

dell'aggio dovuto al concessionario del servizio del gioco del Lotto ai sensi del vigente atto di concessione;

delle ritenute operate sulle vincite;

della quota dei proventi riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali; e

del compenso attribuito agli operatori di telecomunicazione per la raccolta telefonica delle scommesse del Lotto, effettuate mediante schede prepagate.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono altresì ceduti, in massa e senza garanzia dell'importo che verrà effettivamente incassato, alla società per la cartolarizzazione, i crediti e i proventi appartenenti allo Stato derivanti dalle giocate del concorso pronostici abbinato al gioco del Lotto (Enalotto), unitamente al diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per le giocate che verranno eseguite a partire dalla data del 3 dicembre 2001 a tutto il 9 dicembre 2006, nonché per le vincite relative a giocate eseguite prima del 3 dicembre 2001 non reclamate dai relativi vincitori e non ancora versate a tale data allo Stato dal gestore dell'Enalotto, ivi compresi ogni e qualsiasi diritto di credito, tutti gli interessi, le penali ed ogni altro accessorio a qualsiasi titolo vantati nei confronti del gestore dell'Enalotto ai sensi della vigente convenzione, unitamente a qualsiasi provento possa derivare dalla escussione delle garanzie rilasciate dal predetto gestore in esecuzione della predetta convenzione.

4. I crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al netto:

del compenso dovuto ai ricevitori;

dell'aggio dovuto al gestore dell'Enalotto ai sensi dell'attuale convenzione;

delle somme che costituiscono il monte premi per le vincite;

della quota del 12,25% delle poste relative alle giocate effettuate in Sicilia; e

del compenso che verrà attribuito agli operatori di telecomunicazione per la raccolta telefonica delle giocate dell'Enalotto, quando il servizio sarà operativo.

Art. 2.

1. La cessione dei crediti e proventi è effettuata per un corrispettivo iniziale a titolo definitivo irripetibile e non soggetto a conguagli, non superiore ad euro 3.000.000.000. A tale importo, pari a quello dei titoli all'uopo emessi dalla società di cartolarizzazione, sono sottratte le commissioni e le spese relative all'organizzazione della cartolarizzazione.

2. La società di cartolarizzazione versa altresì un ulteriore importo, da corrispondersi semestralmente secondo le modalità e l'ordine di priorità dei pagamenti previsti nella convenzione tra creditori da stipularsi anche dal Ministero, in conformità alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Il Ministero potrà richiedere alla società di cartolarizzazione che tale importo sia parzialmente anticipato, una o più volte, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di finanziamenti a valere sui crediti e proventi ceduti ai sensi del presente decreto e a condizione che ciò sia disposto con apposito decreto e non comporti una diminuzione del rating attribuito a titoli emessi dalla società di cartolarizzazione per finanziare il pagamento del corrispettivo iniziale.

Art. 3.

1. I termini della cessione dei crediti e proventi di cui al presente decreto sono regolati da apposito contratto da stipularsi tra il Ministero, la società di cartolarizzazione e il rappresentante dei portatori dei titoli emessi dalla predetta società.

2. Il Ministero assume i seguenti impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione:

assicurare che i giochi del Lotto e dell'Enalotto siano in ogni caso gestiti secondo criteri di normalità e senza interruzioni;

esercitare i poteri di controllo e vigilanza attribuiti ad esso ovvero all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dalla normativa vigente e dagli atti di concessione nei confronti del concessionario del gioco del Lotto e dei raccoglitori;

esercitare i poteri di controllo e vigilanza attribuiti ad esso ovvero all'Agenzia delle entrate dalla normativa vigente e dalla convenzione nei confronti del gestore dell'Enalotto;

risarcire la società di cartolarizzazione per i danni derivanti da inadempimento imputabile al concessionario del gioco del Lotto, dei raccoglitori del gioco del Lotto e del gestore dell'Enalotto, per dolo o colpa grave;

indennizzare la società di cartolarizzazione nel caso di aumento delle commissioni, aggi e detrazioni indicate all'art. 1;

cedere i crediti e proventi relativi ad altri giochi, ovvero riacquistare i crediti e proventi ceduti ai sensi del presente decreto, qualora fossero introdotti nuovi giochi o modificate sostanzialmente le caratteristiche o la vigente normativa di quelli ceduti, ovvero di altri giochi, purché si determini una notevole riduzione degli incassi relativi ai crediti e proventi ceduti;

riacquisto dei crediti e proventi ceduti con il presente decreto in caso di inosservanza delle pattuizioni previste nel contratto di cessione, qualora sussista grave pregiudizio degli interessi dei portatori dei titoli;

informare mensilmente la società di cartolarizzazione dell'ammontare dei crediti e proventi incassati e delle somme effettivamente versate;

rilascio di specifiche dichiarazioni, anche alle banche sottoscrittrici dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, relative:

alla conclusione e all'esecuzione del contratto di cessione;

ai documenti e alle informazioni rese in relazione all'operazione di cartolarizzazione, ivi comprese quelle necessarie per la predisposizione del prospetto informativo;

ai crediti e proventi ceduti.

Art. 4.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita, anche nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, ogni potere di controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente e dai relativi atti di concessione ad essa spettanti nei confronti del concessionario del gioco del Lotto e dei raccoglitori delle scommesse del gioco del Lotto, al fine di assicurare il corretto svolgimento del gioco, il puntuale incasso dei crediti e proventi ceduti e la revoca delle concessioni nei casi dalle stesse previsti.

2. L'Agenzia delle entrate esercita, anche nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, ogni potere di controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente e dalla convenzione ad essa spettanti nei confronti del gestore dell'Enalotto, al fine di assicurare il corretto svolgimento del gioco, il puntuale incasso dei crediti e proventi ceduti e la risoluzione di detta convezione nei casi in essa previsti.

3. In considerazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, qualora le funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al gioco del Lotto ovvero le funzioni esercitate dall'Agenzia delle entrate in relazione all'Enalotto vengano attribuite, a seguito dell'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi del summenzionato art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ad altra struttura, le attività previste nei precedenti commi sono assolte dalla struttura così individuata.

Art. 5.

1. Le principali caratteristiche dei titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione sono indicate nell'allegato 1 al presente decreto. I titoli non sono assistiti da garanzia dello Stato.

2. Il Ministero provvede alla copertura dei rischi connessi alla variabilità del tasso di interesse dei titoli di cui al precedente comma al fine di consentire l'ottenimento e il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 6.

1. La società di cartolarizzazione accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate direttamente dal concessionario del gioco del Lotto e dal gestore dell'Enalotto le somme riscosse a fronte dei crediti e proventi ceduti. Sulla giacenza media del conto è corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilità, ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi è posto a carico dell'unità previsionale di base 7.1.4.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 4560, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero.

2. La società di cartolarizzazione potrà utilizzare un conto corrente diverso da quello di cui al precedente comma, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a lungo termine, non garantito e non subordinato, della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA da Standard & Poor's, ovvero a Aa3 da Moody's Investors Service Ltd. ovvero a AA- da Fitch Ratings Limited.

Art. 7.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sui crediti e proventi acquistati dalla società di cartolarizzazione, nonché su ogni altro diritto acquistato dalla stessa nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.

Art. 8.

Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, e in caso di sua assenza o impedimento, la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale del Ministero, sono delegati a firmare disgiuntamente i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 208

Allegato 1

SERIE 1

Importo:	fino a euro 1.000.000.000.
Cedole:	semestrali (giugno e dicembre), con prima cedola pagabile nel giugno 2002; le date di pagamento sono determinate in prossimità del collocamento.
Tasso d'interesse:	euribor 6 mesi, maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento.
Natura dei titoli:	titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Rimborso:	è previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dalla data di pagamento che cade nel dicembre 2002, per un importo pari all'intero importo capitale dei titoli, nei limiti del capitale disponibile secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Scadenza stimata:	dicembre 2002.
Scadenza legale:	data di pagamento che cade nel giugno 2003, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati integralmente rimborsati entro la data di scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino alla data da determinarsi in prossimità del collocamento, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per ciò stesso perenti.
Rating atteso:	AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.
Quotazione:	è prevista la quotazione dei titoli presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.
Rimboro facoltativo:	la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) ad una qualunque delle date di pagamento qualora il capitale da rimborsare fosse inferiore al 10% dell'importo iniziale dei titoli ovvero a partire dalla data da determinarsi in prossimità del collocamento.
Scadenza anticipata:	a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo al patrimonio separato, ovvero a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi ovvero ai flussi monetari ricevuti dall'emittente, l'emittente deve rimborsare anticipatamente i titoli se così richiesto da una assemblea straordinaria dei portatori dei titoli ancora da rimborsare. Qualora il Ministero procedesse al riacquisto dei crediti e proventi ceduti secondo quanto previsto per i casi di risoluzione del contratto di cessione, l'emittente dovrà rimborsare i titoli in via immediata secondo quanto previsto in un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra l'emittente e i creditori della stessa conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Citicorp Trustee Company Limited, nominato dai sottoscrittori dei titoli.
I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

SERIE 2

Importo: fino a euro 1.000.000.000.

Cedole: semestrali (nel giugno e dicembre), con prima cedola pagabile nel giugno 2002; le date di pagamento sono determinate in prossimità del collocamento.

Tasso d'interesse: euribor 6 mesi, maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti che dovrà essere concordato tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Rimborso: è previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dalla data di pagamento che cade nel dicembre 2003, per un importo pari al capitale disponibile secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Scadenza stimata: dicembre 2003.

Scadenza legale: data di pagamento che cade nel giugno 2004, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati integralmente rimborsati entro la data di scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino alla data da determinarsi in prossimità del collocamento, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per ciò stesso perenti.

Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.

Quotazione: è prevista la quotazione dei titoli presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.

Rimborso facoltativo: la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) ad una qualunque delle date di pagamento qualora il capitale da rimborsare fosse inferiore al 10% dell'importo iniziale dei titoli ovvero a partire dalla data da determinarsi in prossimità del collocamento.

Scadenza anticipata: a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo al patrimonio separato, ovvero a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi ovvero ai flussi monetari ricevuti dall'emittente, l'emittente deve rimborsare anticipatamente i titoli se così richiesto da una assemblea straordinaria dei portatori dei titoli ancora da rimborsare.
Qualora il Ministero procedesse al riacquisto dei crediti e proventi ceduti secondo quanto previsto nei casi di risoluzione del contratto di cessione, l'emittente dovrà rimborsare i titoli in via immediata secondo quanto previsto in un ordine di priorità dei pagamenti che dovrà essere concordato tra l'emittente e i creditori della stessa conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Citicorp Trustee Company Limited.
I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

SERIE 3

Importo: fino a euro 1.000.000.000.

Cedole: semestrali (nel giugno e dicembre), con prima cedola pagabile nel 6 giugno 2002; le date di pagamento sono determinate in prossimità del collocamento.

Tasso d'interesse: euribor 6 mesi, maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Rimborso: è previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dalla data di pagamento che cade nel dicembre 2004, per un importo pari al capitale disponibile secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Scadenza stimata: dicembre 2004.

Scadenza legale: data di pagamento che cade nel giugno 2005, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati integralmente rimborsati entro la data di scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino alla data da determinarsi in prossimità del collocamento, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per ciò stesso perenti.

Rating atteso:	AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.
Quotazione:	è prevista la quotazione dei titoli presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.
Rimborso facoltativo:	la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) ad una qualunque delle date di pagamento qualora il capitale da rimborsare fosse inferiore al 10% dell'importo iniziale dei titoli ovvero a partire dalla data da determinarsi in prossimità del collocamento.
Scadenza anticipata:	a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo al patrimonio separato, ovvero a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi ovvero ai flussi monetari ricevuti dall'emittente, l'emittente deve rimborsare anticipatamente i titoli se così richiesto da una assemblea straordinaria dei portatori dei titoli ancora da rimborsare. Qualora il Ministero procedesse al riacquisto dei crediti e proventi ceduti secondo quanto previsto nei casi di risoluzione del contratto di cessione, l'emittente dovrà rimborsare i titoli in via immediata secondo quanto previsto in un ordine di priorità dei pagamenti che dovrà essere concordato tra l'emittente e i creditori della stessa conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Rappresentante dei portatori dei titoli:	Citicorp Trustee Company Limited. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli.
Legge regolatrice:	legge italiana.
Foro competente:	competenza esclusiva del tribunale di Roma.

01A13017

DECRETO 3 dicembre 2001.

Abolizione dei limiti al potere liberatorio delle monete metalliche per il ritiro dalla circolazione delle monete in lire.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1957, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, rispettivamente in cinquanta pezzi per le L. 5, 10, 20 e in cento pezzi per le L. 50 e 100;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 200 in cento pezzi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1982, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 500 in cento pezzi;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 28 agosto 1997, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 1.000 in duecento pezzi;

Visto il paragrafo 2 dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 139/1 dell'11 maggio 1998, in base al quale ogni Stato membro deve adottare qualunque misura necessaria ad agevolare il ritiro delle monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 155 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, che determina la cessazione del corso legale delle lire a decorrere dal 1° marzo 2002;

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche denominate in lire, eliminare gli attuali limiti al potere liberatorio delle stesse monete nelle operazioni di versamento in conto ed in quelle di cambio presso le banche, Poste Italiane S.p.a. e gli altri intermediari finanziari;

Considerato, comunque, necessario regolamentare le modalità di ritiro delle monete metalliche denominate in lire, ivi comprese quelle relative alle quantità ed al confezionamento, cui dovranno attenersi tutti coloro che intendono portare al cambio le monete metalliche;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nelle operazioni di versamento in conto nonché nelle operazioni di cambio presso le banche, le Poste Italiane S.p.a. e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, non si applicano i limiti al potere liberatorio delle monete metalliche previsti dalle norme vigenti.

Con successivo provvedimento il Dipartimento del Tesoro, di intesa con la Banca d'Italia, indicherà le modalità e le procedure che dovranno essere seguite per le suddette operazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A13016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPT - Poligrafica Piano Tavola, unità di Piano Tavola - Belpasso. (Decreto n. 30402).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. PPT - Poligrafica Piano Tavola inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 16 marzo 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 16 febbraio 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° marzo 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali – come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria grafica editoriale applicato – a 27,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 25 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPT - Poligrafica Piano Tavola, con sede in Piano Tavola - Belpasso (Catania), unità di Piano Tavola - Belpasso (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPT Poligrafica Piano Tavola - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12703

DECRETO 7 novembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Fraternità a r.l.», in Aprilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Considerato che nel verbale ispettivo del 28 settembre 2000 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «La Fraternità», con sede in Aprilia;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 22 marzo 2001;

Visto il decreto dirigenziale n. 22 del 3 ottobre 2001, con il quale è stato nominato liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Pieroni Ernesto;

Vista la nota dell'11 ottobre 2001 con la quale il dott. Pieroni Ernesto comunicava la sopravvenuta impossibilità di assolvere l'incarico;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina di altro liquidatore;

Decreta

di nominare il dott. Luigi Cappelletti, residente in Latina, via Lunga ex podere 213, n. 145, con studio professionale sito in Latina, via Giovanni Cena, n. 25, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «La Fraternità a r.l.», avente sede in Aprilia, costituita in data 8 maggio 1986, rogito notaio Mario Orsini di Latina - repertorio n. 237547 - B.U.S.C. n. 2491/220541.

Latina, 7 novembre 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A12835

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2001.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 1° quadrimestre dell'anno 2002.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal Regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il Regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;

Visto il Regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;

Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerato che la Commissione europea conteggia, al fine del superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, anche i transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti, (c.d. «transiti in nero»);

Considerata l'esigenza, in relazione al fatto che è attualmente prevista la vigenza del sistema ecopunti fino al 31 dicembre 2003, di distribuire una quota pari al 2% degli ecopunti del quadrimestre anche ad imprese che non ne sono in possesso, in previsione di una possibile liberalizzazione del sistema a partire dal 1° gennaio 2004;

Considerato opportuno prevedere che le «nuove» imprese abbiano effettuato attività meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano effettuato attività con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco è connaturale;

Considerata l'opportunità di assicurare alle «vecchie» imprese un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro un'attività di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il 1° quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, è riservata, per il 1° quadrimestre 2002, una quota pari a 1.077.200 ecopunti (95% dell'assegnazione quadrimestrale).

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il 1° quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016 ecopunti (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che non hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001 è riservata, per il 1° quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679 ecopunti (2% dell'assegnazione quadrimestrale).

5. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali è riservata, per il 1° quadrimestre 2001, una quota pari a 2.000 ecopunti.

Art. 2.

1. Il fondo nazionale ecopunti conto terzi attivato con il decreto dirigenziale 12 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001 rimane attivo fino al suo esaurimento e comunque non oltre il 31 gennaio 2002.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI
(C.D. IMPRESE VECCHIE)

Art. 3.

Criteri di calcolo dell'assegnazione

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 1° quadrimestre dell'anno 2002, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 1° quadrimestre dell'anno 2000 e dell'anno 2001; la cifra così ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 6,61.

2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;

b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 1° quadrimestre dell'anno 2000 e nel 1° quadrimestre dell'anno 2001. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1° quadrimestre dell'anno 2000 e nel 1° quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nel sistema informativo della Kapsch.

5. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

Art. 4.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'articolo 1, comma 2, del presente decreto superi, per il 1° quadrimestre dell'anno 2002, il numero totale degli ecopunti riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 1° quadrimestre dell'anno 2002, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente articolo 3, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti riservati.

2. Le imprese che in base ai criteri esposti nell'articolo 3, e nel comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto dovrebbero ottenere una quota inferiore a 50 ecopunti, si vedranno attribuire, in caso di presentazione della domanda ai sensi del successivo articolo 5, una quota di ecopunti pari a 50 secondo le modalità di rilascio indicate all'articolo 6.

3. Le imprese che usufruiscono di quanto indicato al comma precedente potranno utilizzare esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 7 e nella domanda di cui all'articolo successivo dovranno autorizzare la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 7. In mancanza della autorizzazione di cui sopra non sarà possibile godere dei benefici di quanto indicato al comma 2.

Art. 5.

Modalità di richiesta

1. Le imprese indicate dall'articolo 1 comma 2 del presente decreto interessate ad ottenere l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2002, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6, debbono, a tal fine, presentare apposita

domanda entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto e corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 (€ 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. La mancata presentazione della domanda entro tale termine e secondo le forme indicate nei commi precedenti comporterà l'impossibilità di ottenere ecopunti per il 1° quadrimestre 2002.

Art. 6.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti negli articoli 3 e 4 del presente decreto, attribuita per il 1° quadrimestre 2002 alle imprese che hanno presentato una domanda ai sensi del precedente articolo 5, sarà rilasciata in due parti, la prima per una quantità pari al 40% della prima assegnazione ottenuta dalla stessa impresa nel corso dell'anno 2001, la seconda, a saldo, al momento del raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.

2. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione della prima e seconda parte dell'assegnazione spettante a ciascuna impresa per il primo quadrimestre 2002 verrà comunicata a ciascuna impresa.

Art. 7.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 (€ 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di L. 10.000 (€ 5,16) sul c.c.p.. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'articolo 1 comma 2 del presente decreto, è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-document attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.

4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'articolo 1 comma 2 del presente decreto, che per il 1° quadrimestre dell'anno 2002 hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

6. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

7. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO
DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 8.

Modalità di richiesta e di rilascio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell'anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio.

2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 (€ 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti comma del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del fondo indicati, per quanto riguarda il 1° quadrimestre 2002, all'articolo 1 comma 3 del presente decreto.

4. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistema informativo della Kapsch devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo articolo 9 comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 9.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 (€ 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di L. 10.000 (€ 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-document attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.

4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE NUOVE)

Art. 10.

Modalità di richiesta e requisiti

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'articolo 1 comma 4 del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 1° quadrimestre 2002 debbono presentare apposita domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:

a) licenza comunitaria;

b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 5 (EURO3);

c) aver effettuato nel corso dei primi dieci mesi dell'anno 2001 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato e/o viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 (E 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

4. L'effettuazione del trasporto combinato accompagnato di cui al punto *c)* del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, per un massimo di 10 viaggi, allegando alla domanda la documentazione dell'effettuazione dei viaggi comprovata dal soggetto erogatore del servizio in questione.

5. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 (€ 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di L. 10.000 (€ 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potrà riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 5.

Art. 11.

Criteri di attribuzione degli ecopunti

1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 5 del precedente articolo 10 e che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 1° quadrimestre 2002 una quota di ecopunti pari al rapporto tra il numero di ecopunti riservati a queste imprese ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del presente decreto e il numero delle domande regolari con un massimo di 50 ed un minimo di 30 ecopunti.

2. Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensi del precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti, si procederà all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30 ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordine di protocollazione delle domande.

3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, di quanto previsto al comma precedente.

Art. 12.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente articolo 11 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 10 verrà rila-

sciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà comunicata alle imprese interessate insieme alla trasmissione dei certificati di registrazione dei veicoli per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del presente decreto.

Art. 13.

Certificati di registrazione

1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto non possono essere titolari di più di due certificati di registrazione.

2. È consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 5 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

TRASPORTI ECCEZIONALI

Art. 14.

1. Le imprese che hanno necessità di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 1° quadrimestre 2002 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.

2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 (€ 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essere inviata, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovrà provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 (€ 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di L. 10.000 (€ 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti).

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'Unità operativa APC3 provvederà all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anche se non utilizzati. L'impresa interessata riceverà comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato di registrazione del veicolo.

5. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'Unità operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.

6. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedrà rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.

NORME GENERALI

Art. 15.

Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

Art. 16.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito è disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose (APC) riguardante i certificati di registrazione.

Roma, 28 novembre 2001

Il direttore: RICOZZI

ALLEGATO 1

IMPRESA CONTO TERZI

Al Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori .... Codice Austria ....

La sottoscritta impresa...
sede legale in ....
chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti l'anno 2002.

Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 1° quadrimestre 2002, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....

Il sottoscritto... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)
....

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....

ALLEGATO 2

IMPRESA CONTO PROPRIO

Al Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero trasportatori conto proprio .... Codice Austria ....

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)
....

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....

ALLEGATO 3

NUOVA IMPRESA

Al Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori ....

Il sottoscritto .... quale legale rappresentante dell'impresa ....
sede legale in ....
chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 1° quadrimestre dell'anno 2002.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso di licenza comunitaria;

b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 5 ecopunti (EURO3);

c) di aver effettuato nei primi 10 mesi dell'anno 2001 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato (documentazione allegata) e/o viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)
....

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....

ALLEGATO 4

CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE

Al Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

numero albo trasportatori .... Codice Austria ....
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa...
sede legale in ....
chiede il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)

Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....
Targa .... Targa ....

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....

Il sottoscritto.. ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)
....

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....

---

(1) Il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi presso l'ex Ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio.

(2) Allegare alla pratica copia del foglio di via del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione.

ALLEGATO 5

TRASPORTI ECCEZIONALI

Al Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci n. 36 - 00157 ROMA

Numero albo trasportatori .... Codice Austria ....
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione di un trasporto eccezionale in transito attraverso il territorio austriaco.

A tal fine dichiara:

a) che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente: .... ;

b) che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente: ....

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

....

Il sottoscritto .... ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
(per accettazione)
....

Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....

01A12958

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2001.

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente la istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/99, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, del 12 gennaio 1991, che contiene disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;

Visto il proprio decreto del 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il proprio decreto del 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il proprio decreto del 27 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2001, con il quale è stata disposta una proroga, su richiesta delle regioni e delle province autonome, al 31 ottobre 2001 del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il proprio decreto del 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 dell'8 novembre 2001, recante modalità per le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino;

Visto il proprio decreto del 24 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 dell'8 novembre 2001, recante modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC, e IGT per la campagna vendemmiale 2001/2002;

Viste le richieste delle regioni e delle province autonome avanzate nel corso del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura in data 27 novembre 2001, intese ad ottenere una ulteriore proroga al prescritto termine di presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate e ritenuto di aderire a quanto richiesto, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della dichiarazione

1. La data di presentazione della dichiarazione delle superfici vitate indicata dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2001 è prorogata al 31 dicembre 2001.

2. Ai fini della dichiarazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 ottobre 2001, i produttori che alla data del 7 dicembre 2001 non abbiano presentato la denuncia delle superfici vitate e non siano in grado di indicare il codice identificativo ivi previsto, devono autocertificare la superficie dei vigneti dichiarati, impegnandosi alla presentazione del modello B1 entro la data del 31 dicembre 2001 ed alla comunicazione all'AGEA dei dati riportati nel quadro A del citato decreto ministeriale 16 ottobre 2001.

Art. 2.

Verifica delle autocertificazioni

1. Le autocertificazioni di cui all'art. 1 sono verificate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA in sede di validazione delle dichiarazioni delle superfici vitate.

2. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui all'art. 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 3.

Rivendica delle produzioni a DOCG, DOC e IGT

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli effetti del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 ottobre 2001.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 234

01A13046

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 13 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone (PRA ed UAB) per il giorno 2 novembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone (PRA ed UAB) per l'intera giornata del 2 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali dell'ufficio di cui al punto 1.1, nel giorno a fianco indicato, il medesimo ufficio non ha operato nel giorno 2 novembre 2001, giuste comunicazioni a questa direzione regionale in data 18 ottobre 2001, con nota prot. n. 1692/01 e 7 novembre 2001, con nota prot. n. 1832.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 13 novembre 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A12951

DECRETO 13 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale della Calabria di Catanzaro e dell'ufficio locale di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Calabria di Catanzaro.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Calabria di Catanzaro per l'intera giornata del 2 novembre 2001.

2. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio locale di Catanzaro.

2.2. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio locale di Catanzaro nei giorni 2 e 3 novembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dei locali degli uffici di cui al punto 1.1 e 2.2, nel giorni a fianco indicati, i medesimi uffici non hanno operato per consentire i relativi interventi da parte della A.S.L. n. 7 di Catanzaro.

Sentito il Garante del contribuente della regione Calabria.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 13 novembre 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A12952

LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «S. PIO V» DI ROMA

DECRETO 15 novembre 2001.

Modificazione allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 201;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;

Visti i vigenti statuto di autonomia e regolamento didattico di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione assunta in data 19 settembre 2001, recante modifiche al predetto statuto;

Vista la nota del 24 settembre 2001, prot. n. 528/A2b, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la predetta delibera di modifica statutaria per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge n. 168 del 1989;

Vista la nota di approvazione delle modifiche statutarie del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 ottobre 2001, protocollo n. 2706;

Considerato pertanto che le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione in data 19 settembre 2001 debbono ritenersi operative;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera *n)*, e art. 9, secondo comma, lettera *d)* del vigente statuto, per le modifiche dello statuto stesso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie in disamina;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 21 dello statuto di Ateneo è così modificato:

«1. L'Università è costituita dalle seguenti facoltà:

a) facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche;

b) facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in traduzione ed interpretariato;

c) facoltà di economia con il corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative.

I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dall'attuale regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università può istituire, inoltre, in conformità delle norme dell'ordinamento universitario, nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica nonché rilasciare i seguenti titoli di studio:

diploma di specializzazione;

dottorato di ricerca;

master universitario di primo e di secondo livello.

L'Università può, altresì, istituire i corsi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il presidente: CANTONI

01A12690

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, portante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della sanità del 2 aprile 2001, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie»;

Preso atto della motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nell'adunanza del 6 giugno 2001, intesa ad ottenere l'inserimento nello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di ventidue corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato nell'adunanza dell'11 giugno 2001;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 giugno 2001;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio III - del 4 ottobre 2001, prot. n. 1510, con la quale è stato trasmesso il decreto direttoriale 4 ottobre 2001 di approvazione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie ed è stato comunicato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 2001;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I - del 5 ottobre 2001, prot. n. 2336, con la quale è stato comunicato di non avere osservazioni da formulare per quanto attiene alla proposta di modifica di statuto intesa ad ottenere l'istituzione dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie,

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella A, di cui al secondo comma dell'art. 23, «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», titolo III, «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera «*a)* facoltà», nella parte relativa ai corsi della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», il punto «1) Corsi di laurea e di diploma universitario» assume la seguente nuova formulazione:

«1) Corsi di laurea e di diploma universitario determinati dai precedenti ordinamenti didattici».

Art. 2.

Nella medesima tabella A del citato statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla lettera «*a)* facoltà», nella parte relativa ai corsi della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», dopo i corsi di laurea e di diploma universitario determinati dai precedenti ordinamenti didattici, di cui al precedente art. 1, viene inserito il punto «3) Corsi di laurea specialistica» che assume la seguente nuova formulazione:

«2) Corsi di laurea specialistica che non prevedono titoli universitari di primo livello:

corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;

corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria».

Art. 3.

Nella medesima tabella A del citato statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla lettera «*a)* facoltà», nella parte relativa ai corsi della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», dopo i corsi di laurea specialistica che non prevedono titoli universitari di primo livello, di cui al precedente art. 2, viene

inserito il punto «2) Corsi di laurea triennali» che assume la seguente nuova formulazione:

«3,*a)* Corsi di laurea triennali:

corso di laurea in biotecnologie sanitarie.

3,*b)* Corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie:

corso di laurea in infermiere;

corso di laurea in ostetrica/o;

corso di laurea in infermiere pediatrico;

corso di laurea in fisioterapista;

corso di laurea in logopedista;

corso di laurea in ortottista e assistente in oftalmologia;

corso di laurea in terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

corso di laurea in tecnico della riabilitazione psichiatrica;

corso di laurea in terapista occupazionale;

corso di laurea in educatore professionale;

corso di laurea in podologo;

corso di laurea in tecnico di laboratorio biomedico;

corso di laurea in tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia;

corso di laurea in tecnico di neurofisiopatologia;

corso di laurea in tecnico ortopedico;

corso di laurea in tecnico audiometrista;

corso di laurea in tecnico audioprotesista;

corso di laurea in tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

corso di laurea in igienista dentale;

corso di laurea in dietista;

corso di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

corso di laurea in assistente sanitario».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 ottobre 2001

Il rettore: ZANINELLI

01A12926

CIRCOLARI

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 27 novembre 2001, n. **93**.

Quote tabacco raccolto 2002. Data limite per registrazione trasferimenti di azienda. Schede di convalida. Domande nuovi produttori. Disposizioni sui trasferimenti di azienda. Domande di quota della riserva nazionale.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dir.ne gen.le delle politiche com.rie e intern.li - Div. VII - Div. Feoga

All'A.P.T.I.

All'Unitab

Alla Coldiretti

Alla Conf.ne Italiana Agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla F.agr.i.

Alla Confcooperative Federagroalimentare

All'Anca Lega Coop

Alla Org.ne interprof.le Interbright

Alla Org.ne interprof.le Interorientali

All'Ass.ne interprof.le Tabacco

All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani

Alla S.G.S. Italia s.r.l.

All'Ufficio tecnico

e, per conoscenza:

Comando Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari

Premessa.

Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine all'attribuzione delle quote di produzione tabacco per il raccolto 2002, ai sensi del regolamento CEE n. 2848/98 della Commissione, con particolare riguardo al titolo V, capitoli I -V e relativi articoli, nonché della circolare MIPA n. 167/G del 2 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente al regime delle quote per il raccolto 2002, la data per il rilascio delle quote è fissata al 28 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 22, p. 3 del Regolamento (CE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998, salvo eventuali proroghe che potrebbero essere stabilite dalla Commissione, atteso che è in corso l'esame di modifiche da apportare al regolamento medesimo.

Ai fini dell'applicazione del suddetto regime, tuttavia, si stabilisce che nella prima fase dovranno comunque essere svolti, da parte dei produttori interessati, nonché dalle rispettive associazioni, gli adempimenti appresso descritti.

Adempimenti per i produttori associati al 15 novembre 2001.

A partire dal 10 dicembre 2001, a completamento del consolidamento degli albi soci per la campagna 2002, verrà attivata sul sistema informativo tabacco a disposizione delle associazioni la funzione on-line di visualizzazione e stampa delle «Schede di convalida quota 2002», che sarà compito delle associazioni stampare e consegnare ai propri associati.

Contestualmente all'attivazione di tali funzioni, verrà spedito a ciascuna associazione, oltre al manuale utente (contenente l'illustrazione delle nuove funzionalità e la legenda delle voci presenti nelle sezioni delle schede di convalida), l'elenco dei produttori per i quali è stata predisposta la «scheda di convalida quota», sul quale l'associazione dovrà far apporre la firma da parte del produttore al momento della consegna della scheda di convalida.

Tale elenco, completo delle firme dei produttori, dovrà essere inviato all'AGEA entro il 18 gennaio 2002, con timbro e firma, pagina per pagina, del rappresentante dell'associazione.

Nel caso in cui l'associazione sia impossibilitata alla consegna della «Scheda», dovrà riportare sull'elenco, in luogo della firma, la motivazione sintetica della mancata consegna (es. produttore sconosciuto, deceduto, ecc.).

Le associazioni che abbiano difficoltà ad effettuare la stampa delle «schede di convalida quota» tramite le funzioni informatiche, possono fare richiesta all'AGEA entro il 14 dicembre 2001 della produzione delle schede dei propri associati, che l'AGEA avrà cura di predisporre entro il 21 dicembre 2001.

Si informa che le suddette schede di convalida non riporteranno l'indicazione delle quote di produzione tabacco provvisorie, poiché, in relazione a quanto indicato in premessa, non sono stati resi noti i limiti di garanzia validi per la campagna 2002, e pertanto allo stato non è possibile effettuare i calcoli necessari.

Tuttavia, si è reso necessario predisporre e mettere in linea ugualmente le schede, onde consentire, nelle more della nuova regolamentazione, il flusso delle informazioni relative a cessioni/acquisizioni, senza accumulare ritardi difficilmente recuperabili.

Dopo avere ricevuto le schede di convalida, pertanto, i singoli produttori associati dovranno verificare i dati anagrafici e quelli dei relativi rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche, il produttore dovrà informare la propria associazione, la quale tramite le funzioni informatiche messe a disposizione da AGEA («Gestione anagrafica produttori» e «Gestione consiglio di amministrazione»), potrà aggiornare immediatamente sulla base dati le informazioni di rettifica senza dovere ricorrere alla precedente modalità di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate.

I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (all. *CS1, CS2* e *CS3*), da utilizzare in fotocopia e da presentare alle proprie associazioni, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda.

A tal fine le associazioni, acquisite dai produttori le istanze di cui sopra da conservare nei rispettivi fascicoli aziendali, si avvarranno delle nuove funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA, secondo i tempi e le modalità di seguito illustrate, senza dover ricorrere alla preesistente modalità di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate o all'invio delle «domande di rilascio attestato di quota» nel caso di nuovi produttori che intendano acquisire produttori storici.

Il nuovo sistema informativo, messo a disposizione delle associazioni, prevede il caricamento delle cessioni/acquisizioni d'azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori, con le seguenti modalità:

caricamento da parte del cedente delle chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2002 (all. *CS1*): le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tale attività di caricamento dovrà essere effettuata tra il 7 gennaio 2002 e il 15 gennaio 2002, per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni, e sarà a carico delle associazioni dei produttori richiedenti;

caricamento delle domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2002, da parte dei nuovi produttori (all. *CS3*) e di produttori storici (all. *CS2*): tale attività dovrà essere effettuata tra il 21 gennaio 2002 e il 4 febbraio 2002. Il caricamento delle domande sarà a carico delle associazioni dei produttori acquirenti, ma queste dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identità in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredità intervenute successivamente al 10 gennaio 2001 e non definite in sede contrattuale 2001, supportandole con la idonea documentazione.

Nel caso che il nuovo produttore non sia presente in anagrafica, sarà compito dell'associazione effettuarne preventivamente il caricamento sulla base dati tramite le funzioni on-line messe a disposizione dall'AGEA, per consentire il successivo inserimento della domanda di acquisizione d'azienda.

La funzione on-line di caricamento della domanda di acquisizione azienda, nel caso di un nuovo produttore che non abbia ricevuto scheda di convalida, attribuirà alla domanda un codice progressivo automatico (univoco), mentre per i produttori storici intestatari di «scheda di convalida quota», verrà attribuito il progressivo della relativa scheda di convalida.

Nel caso che uno stesso produttore sia identificato in archivio con più matricole, non sarà possibile effettuare il caricamento della domanda; in tali casi l'associazione dovrà segnalare, al più presto possibile, l'esistenza di matricola doppia in modo tale che, una volta eliminata la matricola errata, tramite opportuna verifica da parte dell'AGEA, sia possibile effettuare l'inserimento dei dati dell'acquisizione.

Non sarà possibile inserire domande di cessione di azienda qualora sia stata accolta dall'AGEA la domanda di «cambio gruppo varietale» per la campagna corrente da parte del produttore cedente; in alternativa, questi potrà effettuare una cessione di quota definitiva o temporanea (mod. *TC1*), nel prosieguo della campagna.

Adempimenti per i produttori non associati al 15 novembre 2001.

Per quanto riguarda i coltivatori che risulteranno non associati alla data del 15 novembre 2001, l'AGEA invierà le rispettive schede di convalida al domicilio presente nella banca dati anagrafica, declinando ogni responsabilità per mancato recapito imputabile a variazioni di indirizzo non comunicate dall'interessato.

Anche i produttori non associati al 15 novembre, dopo avere ricevuto le schede di convalida, dovranno verificare i dati anagrafici e quelli dei relativi rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche, il produttore dovrà comunicare, tramite lettera, corredata di copia del documento di identità del medesimo, da far pervenire entro il 4 gennaio 2002 ad AGEA - Ufficio colture specializzate - via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mano o a mezzo raccomandata postale, le correzioni da apportare senza dovere ricorrere alla preesistente modalità di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate.

I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (all. *CS1, CS2* e *CS3*), da utilizzare in fotocopia e da presentare all'AGEA, alle scadenze sotto specificate, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità di cui sopra, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda senza dover ricorrere alla preesistente modalità di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate o all'invio delle «domande di rilascio attestato di quota» nel caso di nuovi produttori che intendano acquisire produttori storici.

In tutti i casi suddetti farà fede, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro di accettazione dell'AGEA.

Anche per i produttori non associati, si descrivono le modalità di utilizzo degli allegati per la registrazione delle cessioni/acquisizioni d'azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori:

chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2002 (all. *CS1*): le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tali modelli dovranno pervenire all'AGEA entro il 7 gennaio 2002 per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni;

domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2002, da parte dei nuovi produttori (all. *CS3*) e di produttori storici (all. *CS*2): tali domande dovranno pervenire all'AGEA entro il 21 gennaio 2002 e dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identità in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredità intervenute successivamente al 10 gennaio 2001 e non definite in sede contrattuale 2001, supportandole con l'idonea documentazione.

Condizioni per trasferimento di azienda agricola.

Ai sensi della circolare MIPA 167/G del 2 marzo 1999, il trasferimento del diritto alla quota nei confronti di un soggetto subentrante nella titolarità di una azienda agricola può essere autorizzato solo qualora ricorrano determinate condizioni.

In assenza di tali condizioni, le cessioni di quota potranno essere definite esclusivamente mediante le procedure previste dall'art. 39, del Regolamento (CE) n. 2848/98 (mod. *TC1*), successivamente alla scadenza del 28 febbraio 2002, di cui al punto 3, art. 22 del medesimo regolamento.

In particolare, la circolare MIPA di cui sopra richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte del produttore che intende cedere «in tutto o in parte, un'azienda il cui complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa sia costituito da impianti detenuti a titolo di proprietà», di cedere anche i terreni seppure «detenuti in affitto».

Ne consegue, pertanto, la necessità di ribadire per quanto possibile le singole casistiche che possono determinarsi, fornendo al contempo indicazioni valide per quanto riguarda la presentazione delle richieste di nuove volturazioni delle quote relative ai trasferimenti di azienda, e tenendo altresì presente che copia della documentazione giustificativa, deve essere conservata anche nel fascicolo aziendale del produttore cedente.

1. *Produttore cedente proprietario dei terreni utilizzati per coltivazione tabacco.*

In caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo, debbono essere obbligatoriamente trasferiti, al medesimo titolo, impianti, attrezzature e terreni; allegare al modello *CS2* o *CS3* copia autentica dell'atto di acquisto, affitto o comodato.

In caso di trasferimento per vendita del solo ramo d'azienda tabacco, può essere ammesso che i terreni vengano concessi in affitto o comodato al produttore acquirente, fermo restando l'obbligo di vendere impianti e attrezzature; allegare al modello *CS2* o *CS3* copia autentica dell'atto di acquisto del ramo di azienda e dell'atto di affitto o comodato dei terreni.

2. *Produttore cedente affittuario (o comodatario) dei terreni utilizzati per coltura tabacco.*

In caso di vendita dell'azienda deve essere trasferita la proprietà di impianti e attrezzature, e deve risultare il nulla-osta del proprietario dei terreni al subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello *CS2* o *CS3* copia autentica dell'atto di acquisto dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni.

In caso di cessione in affitto (o comodato) dell'azienda, deve risultare tanto l'affitto di impianti e attrezzature, quanto il subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto (o comodato) dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello *CS2* o *CS3* copia autentica dell'atto di affitto o comodato dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni.

Nel caso in cui la figura del cessionario dovesse coincidere con quella del proprietario dei terreni utilizzati dal produttore cedente, il trasferimento è ammissibile con un atto, da allegare al modello *CS2* o *CS3* in copia autentica, dal quale si evinca tale circostanza, e che perfezioni il trasferimento dei soli impianti ed attrezzature.

Resta inteso che tutti gli atti relativi ai trasferimenti di azienda di cui sopra sono soggetti a registrazione laddove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia.

3. *Aggregazione familiare.*

Tale forma di trasferimento, prevista dal punto 4 dell'art. 31, del Regolamento (CE) n. 2848/98, si rendeva necessaria ed obbligatoria in fase di prima applicazione del regime di quote, allo scopo di risolvere delle situazioni anomale, consistenti in una attribuzione frazionata della quota spettante alla medesima azienda familiare che nel periodo produttivo di riferimento aveva sottoscritto contratti di coltivazione ed effettuato consegne della propria produzione con nominativi di diversi membri del nucleo familiare.

Allo stato, l'aggregazione familiare deve intendersi di fatto superata, in quanto, trascorsi dieci anni di regime di quote, non può più legittimamente verificarsi il presupposto che la giustificava.

Resta tuttavia l'esigenza di registrare i passaggi di conduzione dell'azienda familiare, dovuti ad oggettive situazioni di fatto, da un membro all'altro del medesimo nucleo familiare convivente.

Pertanto, il trasferimento familiare di quota può avvenire a condizione che, per la campagna dalla quale questo decorre, il produttore richiedente risulti iscritto alla medesima associazione alla quale apparteneva il produttore cedente in data 15 novembre 2001, onde evitare che tale procedura venga adottata allo scopo di aggirare le scadenze regolamentari fissate per i recessi associativi.

Il richiedente dovrà utilizzare il modello *CS3*, controfirmato dal cedente, da consegnare all'associazione corredato dello stato di famiglia aggiornato o di dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modifiche ed integrazioni, attestante la composizione del proprio nucleo familiare dalla quale risulti la convivenza tra i soggetti dichiaranti.

Infine, si elencano i codici di acquisizione da utilizzare per la presentazione degli allegati *CS2* e *CS3*:

Codice	Descrizione
1	Acquisto
2	Variazione Ragione Sociale
3	Affitto
4	Eredità
5	Trasferimento Familiare
6	Comodato

Scadenza per registrazione dei trasferimenti di azienda.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999, che modifica l'art. 31 del Regolamento (CE) n. 2848/98, l'AGEA, in quanto Autorità competente deve fissare anche per la campagna 2002 un termine per la registrazione dei trasferimenti di azienda ai fini della volturazione della relativa quota di produzione tabacco.

In attuazione di tale disposto, l'AGEA fissa al 21 gennaio 2002 la data limite per la presentazione degli atti relativi ai trasferimenti di azienda.

Ciò significa che non sarà più possibile modificare la titolarità delle quote per trasferimento d'azienda a qualsiasi titolo, inclusi i trasferimenti familiari, successivamente alla scadenza sopra indicata, se non nel caso di successione per decesso del titolare di quota; in tal caso l'istanza di successione delle quote, corredata della prescritta documentazione probante, potrà essere presentata all'AGEA entro il 30 aprile 2002, onde permetterne la registrazione antecedentemente alla data di scadenza dei contratti, fissata al 30 maggio 2002.

Gli atti di cessione stipulati successivamente alla data del 24 gennaio 2002, potranno essere sottoposti alla registrazione da parte dell'AGEA alla data di scadenza che verrà stabilita in occasione dell'attribuzione delle quote per il raccolto 2002.

Per quanto riguarda la riserva nazionale di quote, si provvederà successivamente ad emanare apposita circolare sulla scorta delle decisioni che i servizi della Commissione vorranno adottare in proposito.

Si prega di dare la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente circolare.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore
dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO *CS1*

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Codice a Barre

Spazio riservato al Protocollo AGEA

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA CESSIONE DI AZIENDA PER IL RACCOLTO 2002

NUMERO SCHEDA DI CONVALIDA DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

MODELLO PRESENTATO PER IL TRAMITE DI:

DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

PARTITA I.V.A. MATRICOLA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA I.V.A.

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

CESSIONE DA CHIUDERE

GR. VAR.	MATRICOLA ACQUIRENTE	ANNO DI INIZIO CESSIONE	GR. VAR.	MATRICOLA ACQIRENTE	ANNO DI INIZIO CESSIONE

IL SOTTOSCRITTO

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE E NAZIONALI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

AUTORIZZA: *AI SENSI DELLA LEGGE N° 675/96, L'ACQUISIZIONE ED IL TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE MODELLO E NEGLI EVENTUALI ALLEGATI ANCHE AI FINI DEI CONTROLLI DA PARTE DEGLI ORGANISMI COMUNITARI E NAZIONALI*

IN FEDE

IL

ALLEGATO *CS2*

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI AZIENDA PER IL RACCOLTO 2002

NUMERO SCHEDA DI CONVALIDA DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

MODELLO PRESENTATO PER IL TRAMITE DI:

DESCRIZIONE

PARTITA I.V.A. MATRICOLA

ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO **DEVE ESSERE COMPILATO SOLO** DAI **PRODUTTORI CON SCHEDA DI CONVALIDA CAMPAGNA 2002** CHE **ACQUISISCONO** AZIENDE CHE HANNO PRODOTTO NEL TRIENNIO **1998, 1999, 2000.**

IL PRESENTE MODULO **NON DEVE ESSERE** PRESENTATO DAI **NUOVI PRODUTTORI** CHE INTENDONO RICHIEDERE IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI QUOTA PER LA CAMPAGNA 2002

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE (acquirente)

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)

CODICE FISCALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

QUADRO C- DATI DICHIARATIVI DEL RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARI E NAZIONALI, CHIEDE L'AGGIORNAMENTO DELLE PROPRIE QUOTE SULLA BASE DI QUANTO IN RICHIESTA; A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

DICHIARA:

- **che quanto esposto nella presente richiesta risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;**
- **di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986.**

ALLEGA :

[X] **FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ACQUIRENTE**

[X] **FOTOCOPIE N. -------------- DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO AZIENDE CEDENTI**

[ ] --

[ ] --

[ ] --

AUTORIZZA:

- **ai sensi della legge n. 675/96, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.**

FATTO A |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

IL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

IN FEDE

ALLEGATO *CS3*

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

DOMANDA DI RILASCIO ATTESTATO DI QUOTA TABACCO RACCOLTO 2002

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

MODELLO PRESENTATO PER IL TRAMITE DI:

DESCRIZIONE

PARTITA I.V.A. MATRICOLA

ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO SOLO DAI NUOVI PRODUTTORI SENZA SCHEDA DI CONVALIDA 2002 CHE ACQUISISCONO AZIENDE CHE HANNO PRODOTTO NEL **TRIENNIO 1998, 1999, 2000.**

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE (nuovo produttore)

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)

CODICE FISCALE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

QUADRO C- DATI DICHIARATIVI DEL RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARI E NAZIONALI, CHIEDE
IL RILASCIO DELL'ATTESTATI DI QUOTA SULLA BASE DI QUANTO INDICATO IN DOMANDA

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' :

DICHIARA:

- di essere a conoscenza che il rilascio dell'attestato non implica attribuzione di quota per gli anni successivi (art. 4 Reg. CEE 3477/92);
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'attribuzione di quote produttive;
- che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

ALLEGA :

[X] fotocopia documento di riconoscimento azienda richiedente

[X] fotocopia tesserino Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. azienda richiedente

[X] fotocopie n…………documenti di riconoscimento aziende cedenti

[ ] --

[ ] --

[ ] --

[ ] --

AUTORIZZA:

- ai sensi della legge n. 675/96, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

FATTO A |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

IL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

IN FEDE

01A12974

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 dicembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8902
Yen giapponese	110,50
Corona danese	7,4446
Lira Sterlina	0,62590
Corona svedese	9,4739
Franco svizzero	1,4726
Corona islandese	95,91
Corona norvegese	7,9665
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57422
Corona ceca	33,038
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,43
Litas lituano	3,5597
Lat lettone	0,5578
Lira maltese	0,4030
Zloty polacco	3,5853
Leu romeno	28090
Tallero sloveno	219,8381
Corona slovacca	43,150
Lira turca	1321000
Dollaro australiano	1,7227
Dollaro canadese	1,4007
Dollaro di Hong Kong	6,9428
Dollaro neozelandese	2,1523
Dollaro di Singapore	1,6344
Won sudcoreano	1129,66
Rand sudafricano	9,2580

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13070

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651283/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**

	Lire	Euro
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 8 3 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77